



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,  
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI  
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI  
FARMACI VETERINARI

Ufficio II "ex" DGSA - Sanità animale ed anagrafi: profilassi, malattie  
e zoonosi, anagrafi degli animali  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro - classif: I.4.c.b/2012/6  
Allegati:

OGGETTO:  
Macellazione degli equidi:  
registrazione informazioni in BDN.  
Chiarimenti.



Regione Lombardia  
SANITA'

Giunta

Arrivo 20/03/2012 15:09



H1.2012.0009171 20/03/2012 15:10

Ministero della Salute

DGSAF

0005493-P-19/03/2012

I.4.c.b/2012/6



03129224

*Donna Comita*

ASS.I.CA  
Strada 4, Palazzo Q8  
20089 Rozzano (MI)  
Fax 02/57510607

ASSOCARNI  
Piazza di Spagna, 35  
00187 ROMA  
Fax 06/69925101

UNICEB  
Viale dei Campioni, 13  
00144 ROMA  
Fax 06/5921478

Alle Regioni e Province autonome  
Assessorati alla sanità  
Servizi Veterinari  
LORO SEDI

E, p.c.

AI CSN  
c/o IZS Abruzzo e Molise  
TERAMO  
Fax 0861/332310

Al Ministero per le politiche agricole  
alimentari e forestali  
Dipartimento delle politiche competitive  
del mondo rurale e della qualità  
Direzione Generale della competitività  
per lo sviluppo rurale  
Ufficio COSVIR 10 - produzioni  
animali  
Fax 06/46655132

ASSI ex UNIRE  
Via Cristoforo Colombo 283/A  
ROMA  
Fax 06/51897200

AIA - Associazione Italiana Allevatori  
Via G. Tomassetti, 9  
00161 ROMA  
Fax 06/44249286

*Dr. Alessandro Pastore*  
Referente/Responsabile del procedimento:  
Dr. Alessandro Pastore - 06.59946899  
email: a.pastore@sanita.it

Si fa seguito alla nota del Ministero della salute prot. n. 0014896 del 18/08/2011 di pari oggetto, per fornire i seguenti ulteriori elementi di chiarimento.

In relazione alle informazioni da registrare obbligatoriamente in BDN dal 1° gennaio 2012 per gli equidi macellati (numero unico di identificazione a vita [UELN], numero del microchip, numero del documento di identificazione o passaporto, Paese membro che ha emesso il documento di identificazione e data di macellazione) si evidenzia che tale obbligo è da riferirsi agli equidi provenienti da Paesi membri identificati a partire dal 1° luglio 2009 (identificati quindi ai sensi del Reg. 504/2008), mentre per quanto riguarda gli equidi nazionali la registrazione in BDN delle suddette informazioni è obbligatoria per gli equidi identificati a partire dal 1° gennaio 2007 (identificati quindi ai sensi del D.M. 5 maggio 2006 e s.m.e.i.).

A tale riguardo si evidenzia che per la data di identificazione dell'equide dovrà farsi riferimento alla data di rilascio del documento di identificazione (compresi i casi di animali nati precedentemente alle date suddette ma la cui identificazione sia stata effettuata dopo tali date).

Tuttavia, in considerazione del fatto che un numero discreto di equidi sia di provenienza nazionale che provenienti da Paesi membri giungono presso gli stabilimenti di macellazione scortati da documenti di identificazione ancora privi del codice UELN, la scrivente Direzione Generale ritiene opportuno che l'applicativo della BDN possa ugualmente consentire lo scarico di questi equidi inserendo, in via provvisoria e fino a nuove disposizioni, il codice microchip al posto del codice UELN (esclusivamente per questi casi anomali, quindi, inserire nel campo "identificativo elettronico" e nel campo "codice UELN" lo stesso codice, ovvero il codice del microchip).

Relativamente invece agli equidi provenienti da Paesi membri identificati prima del 1° luglio 2009 e agli equidi nazionali identificati prima del 1° gennaio 2007 (e quindi correttamente identificati ai sensi delle Decisioni della Commissione 93/623/CEE e 2000/68/CE), considerato che alcune delle informazioni sopra richiamate potrebbero non essere disponibili per tali animali, il responsabile dello stabilimento di macellazione dovrà registrare in BDN, per tutti gli equidi identificati a partire dal 1° luglio 2000 (art. 4 della Decisione 2000/68/CE – termine ultimo per la regolarizzazione), almeno:

- il numero di identificazione;
- la data di rilascio del documento di identificazione;
- la data di macellazione.

Tuttavia, in tutti i casi in cui siano presenti, dovranno essere registrati in BDN anche il n. microchip ed il numero del passaporto.

Per i casi suddetti, qualora sia disponibile il solo numero di identificazione, e non il numero del passaporto, il dato andrà registrato in BDN nel campo relativo al passaporto.

A tale riguardo si coglie l'occasione per chiarire che il numero di identificazione dell'equide di cui al primo trattino è quello previsto dal capitolo II (1) della Decisione 93/623/CEE, numero che, così come

specificato dall'articolo 2 della Decisione 2000/68/CE, costituisce per questi equidi il numero di identificazione a vita dell'animale e che corrisponde al numero di identificazione di cui all'art. 7, paragrafo 3, della Direttiva 90/426/CEE.

Per quanto riguarda ancora gli equidi identificati antecedentemente al 1° luglio 2000, la BDN permetterà lo scarico degli animali macellati a seguito della registrazione anche di una sola delle informazioni disponibili tra numero di identificazione, numero microchip e numero passaporto, aggiungendo però l'anno di nascita e la data di macellazione.

Anche per i casi suddetti, qualora disponibili, dovranno comunque essere registrati in BDN il n. microchip ed il numero passaporto; nel caso in cui sia presente il solo numero di identificazione, e non il numero del passaporto, anche in questi casi il dato andrà registrato in BDN nel campo relativo al passaporto.

Il Centro Servizi Nazionale per l'anagrafe zootecnica, che legge per conoscenza, provvederà ad apportare, nei tempi tecnici necessari, le modifiche all'applicativo per la registrazione delle informazioni relative agli equidi macellati, in modo da "agganciare" il tipo ed il numero di informazioni da registrare alla data di identificazione dell'equide ai fini dello scarico in BDN di detti animali.

Infine, relativamente ai puledri destinati ad essere macellati prima dei 12 mesi di età, si informa che l'applicativo ne permetterà lo scarico in una apposita sezione semplificata specificamente predisposta, nella quale andranno registrate esclusivamente le seguenti informazioni: codice dell'azienda di provenienza, data di nascita e codice univoco identificativo riportato sulla fascetta inamovibile applicata al pastorale anteriore sinistro del puledro.

Ringraziando per la cortese attenzione, si prega di assicurare la massima diffusione alla presente nota si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

D'ORDINE  
IL DIRETTORE GENERALE  
/ Dr.ssa Gaetana Ferri



Referente Responsabile del procedimento.  
Dr. Alessandro Pastore - 06.59946899  
email: a.pastore@sanita.it